



Pensionato Contessi-Sangalli Fondazione ONLUS

Via degli ulivi, 1 – 24062 Costa Volpino (BG)
Tel.: 035/98.83.13 – 035/97.11.01 - Fax: 035/97.38.16



Rev. 002 del 17.06.2024 Appendice

APPENDICE al Contratto di assistenza socio-sanitaria presso la Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani a favore del/la Sig./ra

Per il periodo di degenza su posto letto di “Solvente”, non accreditato da Regione Lombardia

La presente appendice

- costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per ingresso in RSA, stipulato in data odierna;
- ha valore per il solo periodo in cui l’ospite occupa un posto letto di “solvente”, in attesa del transito sul posto letto “a contratto” non appena quest’ultimo si renda disponibile.

La degenza come “SOLVENTE” é relativa a un posto letto autorizzato da Regione Lombardia, per il quale la RSA assicura i medesimi standard assistenziali degli altri posti letto “accreditati” senza ricevere alcun contributo in conto spesa sanitaria.

Ai sensi della vigente normativa regionale il trattamento dell’Ospite “solvente” **DIFFERISCE** da quello dell’Ospite “a contratto” ai fini dell’assistenza e di ogni altra prestazione da parte della RSA, per quanto riguarda:

1) Prestazioni del Medico di Medicina Generale – fornite dal Servizio Sanitario Nazionale:

- L’Ospite proveniente dal medesimo ambito medico della RSA mantiene il proprio Medico di Medicina Generale.
- L’Ospite proveniente da ambito medico diverso da quello della RSA:
 - può mantenere il proprio Medico di Medicina Generale fino al cambio di residenza presso la RSA, qualora siano presenti familiari/Terzi obbligati disponibili alla collaborazione con la Fondazione per il mantenimento dei rapporti con il Medico di provenienza, per le prestazioni di cui al punto 2); **oppure**
 - qualora senza familiari o referenti disponibili, l’Ospite cambia immediatamente Comune di Residenza e, contestualmente, Medico di Medicina Generale (a cura della Fondazione), scelto fra quelli operanti nel distretto medico della RSA, così da semplificare l’interazione fra RSA e Medico dell’Ospite, sempre in riferimento alle prestazioni di cui al punto 2).

Il Responsabile Sanitario della struttura collabora con il Medico di Medicina Generale per le esigenze di cura e assistenza dell’Ospite nel periodo della sua permanenza presso la RSA in qualità di “solvente”. Il Responsabile Sanitario subentra al Medico di Medicina Generale dell’Ospite con il passaggio sul posto letto “accreditato”.

2) Prestazioni sanitarie da parte del S.S.N.

Rimangono a carico del S.S.N., per il tramite del Medico di Medicina Generale dell’Ospite:

- La prescrizione di farmaci;
- La prescrizione di presidi o ausili;

- La prescrizione di analisi, esami diagnostici, visite specialistiche, nei modi previsti dalla normativa Regionale e Nazionale (ricettazione, impegnative, specifiche richieste di fornitura);
- L'inoltro di istanze per prestazioni da INPS (domanda di invalidità civile...).
- L'emissione di certificati di natura medica a scopo amministrativo/peritale (per assicurazioni, pratiche notarili o legali, giudiziarie...).

3) Retta di degenza (5.1 del Contratto di Ingresso)

La retta di degenza dell'Ospite solvente è corrisposta nella misura deliberata dal CdA per il periodo di riferimento. E' più alta della retta degli Ospiti accreditati poiché sulla stessa grava parte della spesa sanitaria non erogata alla RSA da Regione Lombardia, facente capo a prestazioni infermieristiche, assistenziali, di fisioterapia, di animazione, ed ai servizi medici comunque erogati dai Medici della RSA.

La retta di degenza non include i costi relativi a eventuali farmaci e presidi non mutuabili, ticket sanitari, corrispettivi per certificati (relativi alle prestazioni di cui al punto 2), che rimangono in carico all'Ospite fino al cambio del Medico.

4) Prenotazione posto letto (art. 5.2 del Contratto di Ingresso)

In caso di prenotazione del posto letto la tariffa applicata all'Ospite SOLVENTE è quella stabilita dal CdA nel periodo/anno di riferimento. In presenza di tariffe diverse per diversi intervalli di tempo sul posto di solvente, si intende applicata la tariffa più bassa fra queste.

5) Penale per ritardo nella liberazione della stanza di degenza (art. 5.5 del Contratto di Ingresso)

In caso la stanza di degenza non venga resa libera entro la data e l'ora indicata dalla Direzione, si applica a titolo di penale una somma pari a n. 3 giorni della retta vigente per l'Ospite solvente.

Ai fini della regolarità amministrativa della presente Appendice si rimanda alle dichiarazioni accettate e sottoscritte a pagina 7 e 8 del contratto per ingresso in RSA.

Costa Volpino, _____

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Fondazione
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE
 Gianantonio Amighetti

Il Terzo Obligato
